RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE DI PERSONALE AVVENTIZIO PER GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER APPLICARE LA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487

Art. 6

All'ultima comma dell'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e' sostituito il seguente:

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, restera' impegnata ed inscritta nel fondo dei residui degli esercizi successivi.

Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno inscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso:

Con tale procedimento si fara' luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912.

Versione in vigore dal 21 maggio 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487
Estremi	Legge 20 marzo 1913, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-assunzione-di-personale-avventizio-per-gli-uffici/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it